

**DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2015
62/2015/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI RETE PREDISPOSTO DALLA
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 febbraio 2015

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico, di seguito: Ministro) 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006;
- il decreto del Ministro 6 agosto 2010;
- il decreto del Ministro 24 novembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione 1 agosto 2005, n. 167/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, n. 92/08 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 2/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 297/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 224/2013/R/gas (di seguito:deliberazione 224/2013/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 272/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2013, 358/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 358/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 settembre 2013, 374/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 374/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2014, 19/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 19/2014/R/gas);
- la lettera della società Snam Rete Gas del 12 settembre 2014, prot. Autorità n. 25192 del 16 settembre 2014 (di seguito: lettera 12 settembre 2014);
- la lettera del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità del 9 ottobre 2014, prot. Autorità n. 27732 del 9 ottobre 2014 (di seguito: lettera 9 ottobre 2014);
- la lettera della società Snam Rete Gas del 20 novembre 2014, prot. Autorità n. 33599 del 21 novembre 2014 (di seguito: lettera 20 novembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 272/2013/R/gas definisce i criteri di regolazione tariffaria e di accesso relativi ai terminali di rigassificazione in caso di rinuncia all’esonero ottenuta ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04 (di seguito: l’esonero); in particolare, con tale provvedimento, l’Autorità:
 - ha ribadito che i contratti di allacciamento conclusi tra il terminale esente e l’impresa maggiore di trasporto sono sottoposti alla regolazione prevista dalla deliberazione 168/06 o dalla deliberazione ARG/gas 2/10, ed impegnano l’impresa maggiore di trasporto a realizzare i necessari interventi di adeguamento della rete nazionale di gasdotti a fronte dell’impegno del gestore a chiedere il conferimento della relativa capacità di trasporto in misura corrispondente alla capacità esente per identico periodo di tempo;
 - ha precisato che il predetto assetto contrattuale vincola le parti e non può venir meno in conseguenza dell’eventuale rinuncia o revoca dell’esonero, specie nei casi in cui l’impresa maggiore di trasporto ha realizzato gli interventi pattuiti;
 - ha ritenuto comunque meritevoli di approfondimento le esigenze, emerse in consultazione, di quei terminali che, pur perdendo l’esonero, siano comunque strategici per il sistema e per i quali i vincoli originariamente contratti potrebbero costituire un onere non proporzionato anche in ragione dell’utilità che comunque continuerebbero ad assicurare al sistema;
 - ha rinviato a successivo provvedimento, anche in ragione dei richiamati approfondimenti, la regolazione specifica della disciplina degli

allacciamenti alla rete di trasporto e del relativo accesso relativa ai casi di rinuncia o revoca dell'esenzione (articolo 5, comma 5.1);

- la deliberazione 358/2013/R/gas ha, pertanto, avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui al citato articolo 5, comma 5.1, della deliberazione 272/2013/R/gas, circoscrivendo l'oggetto del procedimento alla sola ipotesi di rinuncia all'esenzione, escludendo così i casi di revoca;
- la deliberazione 19/2014/R/gas integra la regolazione in materia di condizioni di allacciamento e accesso alla rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 5.1 della deliberazione 272/201, prevedendo che:
 - a) l'impresa di rigassificazione che rinunci all'esenzione abbia diritto ad ottenere la modifica delle condizioni del contratto di trasporto da sottoscrivere o sottoscritto ai sensi delle deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10, riducendone la durata a cinque anni, decorrenti dall'entrata in servizio del medesimo terminale o, se è già in servizio, dalla data di efficacia di rinuncia all'esenzione, ferma restando la necessità di impegnare la capacità pari al 100% del *send out* massimo del terminale;
 - b) ai fini del conferimento delle capacità di trasporto per i periodi successivi alla scadenza del contratto di cui alla precedente lettera a), all'impresa di rigassificazione siano applicate le disposizioni delle deliberazioni 137/02 e 167/05;
 - c) dall'anno successivo alla scadenza del contratto di cui alla lettera a) e per l'intero periodo residuo originariamente oggetto dell'esenzione, l'impresa di rigassificazione che sia ammessa a beneficiare del fattore di garanzia o del fattore di copertura dei ricavi ai sensi della deliberazione 272/2013/R/gas ovvero della deliberazione 438/2013/R/gas, è tenuta a richiedere capacità di trasporto, secondo le modalità di cui alla lettera b), in misura pari alla maggiore fra la capacità individuata ai sensi della citata lettera b) e la quota del *send out* massimo corrispondente alla quota di ricavi di rigassificazione coperta dal fattore di garanzia; la presente disposizione si applica nei casi in cui la rinuncia all'esenzione sia stata accettata successivamente all'inizio dei lavori di realizzazione delle infrastrutture di trasporto dedicate e tutti i connessi costi non siano integralmente coperti dall'impresa di rigassificazione;
 - d) l'impresa di rigassificazione abbia diritto alla modifica delle condizioni contrattuali di cui alla lettera a), qualora il proprio terminale sia stato individuato in esito alla procedura per la selezione delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 93/11 ovvero, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 272/2013/R/gas, sia stato riconosciuto dal Ministro dello Sviluppo Economico, nel decreto di accettazione della rinuncia, come essenziale e indispensabile per garantire adeguata sicurezza,

economicità e concorrenza nelle forniture di energia, nonché alle imprese di rigassificazione la cui rinuncia all'esenzione sia stata accettata prima dell'inizio dei lavori di realizzazione delle infrastrutture di trasporto dedicate;

- e) l'impresa di rigassificazione sia tenuta a restituire le somme eventualmente percepite a titolo di fattore di garanzia di cui all'articolo 15 della deliberazione 92/08 ovvero a titolo di fattore di copertura dei ricavi di cui all'articolo 17 della deliberazione 438/2013/R/gas, maggiorate degli interessi legali, in relazione ai terminali di cui alla precedente lettera d), nel caso in cui l'offerta dei servizi di rigassificazione cessi prima della fine del periodo oggetto dell'originaria esenzione;
 - f) l'erogazione del fattore di garanzia di cui all'articolo 15 della deliberazione 92/08 ovvero del fattore di copertura dei ricavi di cui all'articolo 17 della deliberazione 438/2013/R/gas, per le imprese di rigassificazione di cui alla lettera d), sia subordinato alla messa a disposizione della Cassa conguaglio per il settore elettrico di apposita garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione di cui alla precedente lettera e);
- con lettera 12 settembre 2014, Snam Rete Gas ha trasmesso una proposta di aggiornamento del Codice di rete in recepimento delle previsioni della deliberazione 19/2014/R/gas, in particolare, la proposta prevedeva che l'impresa di rigassificazione di cui alla lettera a) dovesse presentare una garanzia aggiuntiva all'impresa di trasporto al fine di garantire la sottoscrizione di capacità di trasporto per un periodo coerente con il periodo originariamente oggetto di esenzione;
 - con lettera 9 ottobre 2014, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha invitato Snam Rete Gas a trasmettere, limitatamente alle modifiche di cui al precedente alinea (capitolo 5, paragrafi 1.2.4 e 1.3.6, del Codice di rete), una nuova proposta di aggiornamento del Codice di rete coerente con le previsioni della deliberazione 19/2014/R/gas, che non prevede, in materia di garanzie, alcun trattamento differenziato per l'impresa di rigassificazione che rinunci all'esenzione rispetto agli altri utenti del trasporto, anche alla luce delle forme di tutela previste della deliberazione 19/2014/R/gas e richiamate sopra alle lettere e) e f);
 - difatti l'inadempienza da parte dell'impresa di rigassificazione delle disposizioni richiamate alla precedente lettera c) configurerebbe una mancata offerta di servizi di rigassificazione per il periodo oggetto dell'originaria esenzione con conseguente applicazione delle disposizioni richiamate alla lettera e) che prevedono l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di fattore di garanzia di cui all'articolo 15 della deliberazione 92/08 ovvero a titolo di fattore di copertura dei ricavi di cui all'articolo 17 della deliberazione 438/2013/R/gas;

- con lettera 20 novembre 2014, Snam Rete Gas ha trasmesso una nuova proposta di aggiornamento del Codice di rete ai sensi della deliberazione 19/2014/R/gas, riformulata per recepire le indicazioni dell’Autorità.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno approvare la proposta di aggiornamento del Codice di rete, ai sensi della deliberazione 19/2014/R/gas, quale comunicata da Snam Rete Gas con la lettera del 20 novembre 2015

DELIBERA

1. di approvare la proposta di aggiornamento del Codice di rete ai sensi della deliberazione 19/2014/R/gas, quale comunicata da Snam Rete Gas con la lettera del 20 novembre 2014 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

19 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni